

# Nomina del difensore di fiducia: non sempre è necessaria l'autenticazione da parte del legale

La dichiarazione di nomina prevede formalità semplificate, il minimum imprescindibile è la sottoscrizione dell'indagato o imputato (Cassazione n. 43223/2024)

Di **Simone Marani**  
Avvocato

Pubblicato il 4 dicembre 2024

La nomina del **difensore** di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall'**imputato** e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente a mezzo PEC non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore.

Questo è quanto emerge dalla **sentenza 27 novembre 2024, n. 43223 (testo in calce)** della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva una imputata **ricorrere per cassazione** lamentando, tra l'altro, la nullità di una ordinanza di revoca del beneficio della **sospensione condizionale della pena** per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza di differimento dell'udienza camerale presentata dal difensore della ricorrente, per motivi di salute, giustificando il diniego del differimento con la mancata autenticazione della firma apposta in calce alla nomina difensiva.

La giurisprudenza di legittimità afferma che la nomina del difensore di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente a mezzo PEC non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore (**Cass. Pen., Sez. IV, 9 marzo 2021, n. 10551**).

Infatti, secondo quanto disposto dall'**art. 96 c.p.p.**, l'imputato ha il diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore ovvero trasmessa per raccomandata.

La disposizione non prevede, invece, che in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto debba possedere particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o da altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici.

L'**art. 39 disp. att. c.p.p.**, inoltre, prevede che l'autenticazione del sottoscrittore è necessaria solo nei casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità giudiziaria, non personalmente, ma a mezzo PEC.

In tal senso si è affermato che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate sicché, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito, non è valida quella effettuata con telegramma, proprio perché privo di sottoscrizione (**Cass. Pen., Sez. III, 30 giugno 1999, n. 2401**).

Inoltre, è stato ribadito che non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato o indagato, nemmeno se l'atto viene trasmesso con raccomandata (**Cass. Pen., Sez. VI, 21 dicembre 2017, n. 57546**), con la conseguenza che, nella fattispecie, il rigetto dell'istanza di differimento per mancata autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore è stato pronunciato sulla base di una valutazione non conforme alle regole processuali richiamate.

>> *Leggi anche:*

- **La nomina fiduciaria nel giudizio penale**

**Diritto penale e processo**, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.

**Scarica gratuitamente un numero omaggio**



Copyright 2000-2020 Tutti i diritti riservati.  
Partita Iva 10209790152